



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 2024-003108- Area III - Gare

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 1° dicembre 1998, n. 87, e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. n. 1466 del 28.10.2024, con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica – Ufficio Staff Amministrativo ai Servizi Tecnici della Provincia di Prato ha autorizzato, con prescrizioni, per il giorno **10 novembre 2024**, lo svolgimento di una **gara ciclopodistica amatoriale** denominata **“31° SCARPIRAMPI e 12° TRAIL DELLA CALVANA”**, organizzata dall'A.S.D. PRATO PROMOZIONE, con sede in Prato, con ritrovo dei concorrenti alle ore 07.00 in loc. S. Lucia c/o circolo Arci Via Giusti – Prato, partenza dalla medesima località alle ore 8.20 per i partecipanti all'12° TRAIL DELLA CALVANA ed alle ore 8.30 per i partecipanti alla 31° SCARPIRAMPI ed arrivo previsto tra le ore 11.00 e le 13.30 circa in piazza del Comune loc. S. Quirico di Vernio;

VISTA la nota n. 13327 in data 28 ottobre 2024 della Provincia di Prato - Area Tecnica, Servizio Viabilità e Ambiente, con la quale è stata trasmessa la determina summenzionata e contestualmente richiesta la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione *de qua*;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso della gara, che interessa, tra l'altro, tratti di strada pubblica di questa provincia, ricadenti nel territorio del Comune di Prato, Vaiano e Vernio;

LETTA la circolare del Ministero dell'interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.;

LETTO l'art. 7, comma 3, del Cds che dispone che *“Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto”*;

VISTA l'ordinanza del Comune di Prato che dispone la sospensione temporanea della circolazione, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa, lungo le strade di proprietà comunale, n. 3082/2024;

CONSIDERATO che la Questura di Prato e gli altri Organi competenti non hanno segnalato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della predetta gara podistica, così come richiesto con nota prot. n. 37050 del 17.10.2024 di questa Prefettura;

RITENUTO, in ragione di quanto suesposto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i., la sospensione del traffico veicolare sulle strade non comunali e su quelle extraurbane interessate dalla gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **10 novembre 2024**, lungo le strade non comunali e quelle extraurbane interessate dalla competizione sopraindicata ricomprese in questa provincia, secondo la tabella di marcia e negli orari indicati dall'autorizzazione sopraindicata e relativi allegati che,



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

riprodotti nell'unito programma, a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile recante la scritta "fine gara". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto ed alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti Organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada;
- dovranno comunque essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione. Quanto sopra previa opportune intese con i Comandi della Polizia Municipale dei territori attraversati dal percorso in quanto organi di Polizia preposti alla vigilanza e tutela delle strade nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) del Codice della Strada, come ribadito dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2017, adottata in attuazione del D.Lgs. n. 177/2016;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente agli utenti della strada sarà curata altresì dagli organizzatori, con adeguato



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Prato, *data del protocollo*

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SIMONA SANNINO

In Data/On Date:
mercoledì 6 novembre 2024 12:59:43

Il Dirigente Reggente dell'Area III
Viceprefetto Aggiunto
(Sannino)

/cc